




Jurisdictio



Storia e prospettive della Giustizia

N. 3-2022 - VITA GIUDIZIARIA 6

ISSN 2724-2161

Bruno Picierno

IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

Editoriale Scientifica

Bruno Picierno

IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

1. *Cenni storici sul decreto ingiuntivo europeo*

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L. n. 399 del 30 dicembre 2006, del Regolamento della Comunità Europea n. 1896 del 12 dicembre 2006, è stato istituito in tutti gli Stati membri (incluso il Regno Unito in riferimento ai procedimenti instaurati entro il 31 dicembre 2020), ad esclusione della Danimarca¹, un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, supplementare e facoltativo, concernente controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati.

Si tratta di uno strumento atteso da tempo, risultando una delle misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile tese all'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, in linea con quanto già previsto dal Trattato istitutivo della Comunità Europea del 1955, agli artt. 61 e 65 lett. C, che promuoveva la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili nei singoli Stati membri².

All'adozione del Regolamento n. 1896/2006 si è arrivati a distanza di qualche anno dalle determinazioni del Consiglio Europeo di Tampere del 1999, in cui era stata ribadita la necessità di eliminare le incompatibilità e le complessità dei sistemi giuridici dei singoli Stati membri, attraverso un più agevole accesso alla giustizia in Europa ed allo scopo di favorire una maggiore convergenza nel settore del diritto civile, in particolare mediante l'approvazione di un reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie³. Per questo motivo, in quella sede, il Consiglio e la Commissione erano stati invitati ad adottare un pro-

¹ Con "l'Accordo di Edimburgo" o "Decisione di Edimburgo", la Danimarca ottenne autonomia decisionale in quattro aree quali l'unione economica e monetaria, la cittadinanza, la giustizia e affari interni, e la politica in materia di difesa. Va ricordato che nel 1992, attraverso lo strumento referendario, il popolo danese respinse il Trattato di Maastricht. Successivamente, raggiunto il predetto Accordo, il Trattato di Maastricht fu ratificato in Danimarca mediante un referendum nel 1993.

² Cfr. versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

³ Cfr. punto 28 del Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, conclusioni della presidenza.

gramma comune di misure di cooperazione giudiziaria proprio riguardo agli aspetti processual-civilistici rispetto ai quali più sentita era la necessità dell'adozione di norme comuni.

Dopo circa un anno, il 30 novembre 2000, il Consiglio adottava, perciò, un programma attuativo del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni civili e commerciali, con conseguente abolizione dell'*exequatur*.

Successivamente, il 20 dicembre 2002 la Commissione approvava, a sua volta, il Libro Verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare e accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità⁴. Seguirono poi varie proposte di regolamento, come la n. 173, adottata dalla Commissione il 19 marzo 2004 per istituire un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento⁵ e che, infine, furono tutte assorbite dalla proposta del 7 febbraio 2006⁶, recependo la quale il Parlamento Europeo ha poi approvato il Regolamento (CE) n. 1896/2006⁷.

2. *I requisiti del procedimento europeo di ingiunzione, il campo di applicazione, la transfrontalierità della controversia e la competenza*

Le normative nazionali che riguardano il recupero di somme non contestate hanno particolare rilevanza nell'ordinamento processuale di ciascuno degli Stati membri. Tuttavia, l'eterogeneità delle singole discipline processualistiche che regolano l'accertamento giudiziale del credito ed il suo adempimento, rischia di rendere difficoltoso il recupero coattivo, quando lo stesso debba avvenire in uno Stato membro diverso da quello in cui il titolo giudiziale è stato emesso. Proprio per superare tali aspetti di indiscutibile criticità e nell'ottica di promuovere e consolidare un progetto di diritto processuale civile comunitario⁸, è stato adottato il Regolamento n. 1896/2006 che determina il riconoscimento reciproco di decisioni giudiziarie civili e commerciali attra-

⁴ Cfr. Bruxelles, 20.12.2002 COM(2002) 746 definitivo.

⁵ Cfr. Bruxelles, 25.05.2004 COM(2004) 173 definitivo/3 2004/0055 (COD).

⁶ Cfr. Bruxelles, 7.2.2006 COM(2006) 57 final 2004/0055 (COD).

⁷ Cfr. M. R. CULTRERA, *Il procedimento d'ingiunzione europeo. Le ragioni della scelta regolamentare*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4 (2008), p. 705.

⁸ Cfr. A. CARATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la «comunitarizzazione» del diritto processuale civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, n. 6 (2007), p. 1520.

verso il procedimento uniforme di ingiunzione europea, allo scopo di garantire una effettività della tutela dei rapporti commerciali sull'intero territorio comunitario.

L'art. 1 del Regolamento n. 1896/2006 ne definisce i seguenti obiettivi: la semplificazione, l'accelerazione e la riduzione dei costi dei procedimenti per controversie transfrontaliere in materia di crediti non contestati (liquidi ed esigibili)⁹, assicurando la libera circolazione dell'ingiunzione europea, ferma restando la possibilità di continuare ad utilizzare liberamente i procedimenti messi a disposizione dalle singole legislazioni nazionali.

Il concetto di non contestazione del credito recepito è lo stesso già affermato con il precedente Regolamento (CE) 21 aprile 2004 n. 805, a norma del quale: «un credito si considera non contestato se: il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario [...]; il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento [...]; il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico»¹⁰.

Come evidenziato di seguito, il comportamento non oppositivo del debitore è qualificato come comportamento non contestativo del credito.

Il campo di applicazione è delineato dall'art. 2 del Regolamento n. 1896/2006 che circoscrive l'utilizzo dell'ingiunzione europea alle sole controversie transfrontaliere civili e commerciali tra Stati membri¹¹, ad eccezione della Danimarca. Sono escluse, pertanto, la materia fiscale, doganale e amministrativa e, ancora, sono esclusi i crediti che derivano da matrimonio, testamento, successione, fallimenti, concordati, procedure affini, sicurezza sociale, obblighi extracontrattuali, salvo se siano stati oggetto di accordo tra le parti o se vi sia stata ammissione di debito o che riguardino debiti liquidi derivanti da comproprietà di un bene.

⁹ Cfr. art. 4 del Regolamento (CE) n. 1896/2006.

¹⁰ Cfr. art. 3 del Regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; CARATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la «comunitarizzazione» del diritto processuale civile*, cit., p. 1525.

¹¹ Cfr. art. 5 del Regolamento (CE) n. 1896/2006.

È necessario, a questo punto, chiarire il concetto di controversia transfrontaliera. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 1896/2006 si definisce tale una controversia in cui almeno una parte ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Il concetto di domicilio è determinato sulla base del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (Bruxelles I)¹². Di conseguenza il procedimento europeo d'ingiunzione non è attivabile in caso di residenza delle parti nello stesso Stato. Al comma 3 del suddetto art. 3 si specifica che la data per stabilire il carattere transfrontaliero della controversia è quella di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento, determinando in questo modo la perpetuatio iurisdictionis, a nulla rilevando eventuali mutamenti dei presupposti transfrontalieri della controversia¹³. Per stabilire la sussistenza del requisito dell'estraneità del domicilio o della residenza è sufficiente che l'indirizzo riportato da una delle parti sia in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il giudice che dovrà esaminare la domanda¹⁴. Sul punto, infatti, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che: «qualora il ricorrente in un procedimento d'ingiunzione di pagamento abbia sede in uno Stato diverso da quello del foro, la controversia presenta carattere transfrontaliero e rientra quindi nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 1896/2006»¹⁵.

Per ciò che concerne la competenza giurisdizionale la norma di riferimento è l'art. 6 del Regolamento n. 1896/2006 che richiama espressamente le norme del Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, poi sostituito dal Regolamento (UE) del 12 dicembre 2012, n. 1215/2012. In caso di contratto concluso da un consumatore, se il convenuto sia quest'ultimo, è competente il giudice dello Stato in cui il convenuto è domiciliato¹⁶.

¹² Cfr. artt. 59-60 del Regolamento (CE) n. 44/2001. Si segnala, come si evidenzierà anche successivamente, che il Regolamento n. 44/2001 è stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis).

¹³ Cfr. CARATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la «comunitarizzazione» del diritto processuale civile*, cit., p. 1527.

¹⁴ Cfr. G. F. RUSSO, *Il decreto ingiuntivo europeo*, in A. I. NATALI, *Decreto ingiuntivo*, Ipsoa, Milano 2017, p. 417.

¹⁵ Cfr. Corte Giustizia Unione Europea, 3 giugno 2021, C-280/20, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CJ0280&from=DA>.

¹⁶ Cfr. art. 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 e art. 62 del Regolamento (UE) n.

Il giudice, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 1896/2006, è inteso come qualsiasi autorità dello Stato membro nel quale è emessa l'ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa¹⁷.

3. *La specialità del modello monitorio e il procedimento nella legislazione italiana*

Prima di analizzare il procedimento di ingiunzione europeo si faranno brevi cenni sull'ingiunzione nell'ordinamento italiano.

Nella legislazione italiana il procedimento d'ingiunzione¹⁸ ha ad oggetto una domanda con la quale si esercita l'azione di condanna al pagamento o alla consegna da parte del creditore di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.

Il libro IV del Codice di procedura civile che disciplina i cosiddetti procedimenti speciali, in particolare, il Titolo I “dei procedimenti sommari”, Capo I, artt. 633-656 c.p.c., regola il procedimento di ingiunzione. La specialità dell'istituto è dovuta alla sommarietà della tutela al fine di ottenere una condanna in maniera più celere rispetto ad un ordinario processo di cognizione.

Il procedimento di ingiunzione italiano si divide in due distinte fasi¹⁹, la prima *inaudita altera parte* è regolata dagli artt. 633-644 c.p.c. e la seconda, eventuale, dagli artt. 645-656 c.p.c.

La domanda si propone con ricorso²⁰ da depositare nella cancelleria del giudice competente. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione. La domanda sarà considerata ammissibile e il giudice pronuncerà

1215/2012. Per la determinazione e l'analisi dei criteri di competenza si rimanda a F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale – Vol. I*, Utet Giuridica, Torino 2020, p. 67 ss.

¹⁷ In Ungheria, ad esempio, i notai sono competenti per i procedimenti ingiuntivi sull'intero territorio nazionale.

¹⁸ Cfr. C. MANDRIOLI, A. CARATTA, *Diritto processuale civile Vol. III*, Giappichelli, Torino 2022, p. 7.

¹⁹ Cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Estratto*, Giappichelli, Torino 2014, p. 465.

²⁰ Cfr. art. 638 c.p.c.

l'ingiunzione, al di fuori dei casi di monitorio puro²¹, qualora il creditore fornisca prova scritta a dimostrazione del credito²². Per la prova richiesta, ai fini dell'ottenimento della pronuncia dell'ordine di pagamento o consegna, è sufficiente un principio di prova scritta, un qualche elemento documentale, e questo è certamente dovuto al fatto che la piena prova non potrà aversi in una fase del procedimento che si svolge *inaudita altera parte*²³. Si prospettino, dunque, due ipotesi per il creditore. Se ai sensi dell'art. 640 c.p.c. il giudice ritiene la domanda insufficientemente giustificata, inviterà il creditore ricorrente a provvedere alla prova. Se, invece, il giudice ritiene sufficientemente provato il credito, emetterà, nel termine di legge, il decreto motivato, ingiungendo al debitore di adempiere alla prestazione dovuta nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, se il debitore risiede in Italia. Questa scadenza rappresenta anche il termine entro cui la controparte potrà, eventualmente, proporre opposizione.

Nei casi tassativamente previsti dall'art. 642 c.p.c. il giudice potrà, su istanza del ricorrente, ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Ai sensi degli artt. 643 e 644 c.p.c. l'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e ss. c.p.c.. La notificazione è onere del creditore e deve essere effettuata entro sessanta giorni, o novanta giorni se il decreto ingiuntivo debba essere notificato all'estero, dalla pronuncia giudiziale. Se non rispettato il termine di cui all'art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo diverrà inefficace, fatta salva l'eventuale riproposizione di altra domanda da parte del creditore²⁴.

²¹ Cfr. art. 633 nn. 2 e 3 c.p.c.

²² Cfr. artt. 634, 635, 636 c.p.c.

²³ Cfr. R. SCIACCHITANO, s. v. «Ingiunzione», in ED, XXI, Giuffrè, Milano 2016, p. 513.

²⁴ Per completezza si evidenzia che l'art. 25 del Regolamento n. 1896/2006 prevede al comma 2 che le spese di giudizio comprendano spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale. In Italia, ad esempio, si applicano gli importi del contributo unificato, aggiornati al D. L. 132/2014 e al D. L. 90/2014, ridotti della metà.

4. *Il regime della prova e la forza esecutiva*

Il procedimento di ingiunzione di pagamento presenta elementi di indubbia diversità e complessità nei vari Stati membri. Per questioni di economicità è possibile operare una distinzione tra Stati che hanno adottato un procedimento monitorio puro e, dunque, senza prova, come ad esempio Austria e Germania, nei quali la domanda si fonda su fatti non provati ma meramente affermati e Stati che hanno adottato un procedimento monitorio con prova, come ad esempio Italia (vedi paragrafo 3), Francia, Spagna²⁵. In questo secondo gruppo, infatti, la previsione di elementi di prova scritta rappresenta una tutela per il convenuto anche nella fase *inaudita altera parte*.

Nel procedimento monitorio puro, come evidenzia qualificata dottrina, «l'efficacia del provvedimento è sospensivamente condizionata alla mancata opposizione del debitore e, quindi, comunque rinviata alla scadenza dei termini per l'opposizione», invece in caso di procedimento monitorio documentale: «l'efficacia del provvedimento è risolutivamente condizionata all'accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore»²⁶. Nel procedimento monitorio senza prova, dunque, l'ingiunzione emessa *inaudita altera parte* è priva di efficacia esecutiva, mentre nel procedimento monitorio documentale può, a determinate condizioni, anche essere concessa l'esecutività all'ingiunzione.

Tanto premesso, come sarà evidenziato più chiaramente in seguito, l'art. 7 del Regolamento n. 1896/2006 adotta sostanzialmente una previsione intermedia tra i due modelli. Infatti, da un lato prescrive che la domanda di ingiunzione debba solo contenere una mera descrizione delle prove a sostegno della domanda, riconducendo, in questo modo, il procedimento europeo all'archetipo del modello monitorio puro e dall'altro prevede, però, che debba essere fatto un minimo cenno alle prove a sostegno della domanda, al fine di dare al convenuto delle limitate coordinate per esercitare, eventualmente, il diritto di difesa proponendo opposizione.

Quanto alla “forza esecutiva”, l'art. 18 del Regolamento, in sintonia

²⁵ Per informazioni dettagliate sui procedimenti di ingiunzione nei singoli Stati membri si consiglia la consultazione del sito: https://e-justice.europa.eu/41/IT/european_payment_order.

²⁶ Cfr. A. PANZAROLA, *Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo – Su alcuni profili dell'ingiunzione di pagamento europea nella prassi*, in *Giur. It.*, n. 2 (2022), p. 491.

con il modello del procedimento monitorio puro o senza prova, condiziona l'esecutività del decreto alla sola mancata opposizione, prevedendo che la stessa sia concessa quando al giudice di origine non sia stata presentata opposizione entro il termine di 30 giorni, che decorrono dal momento della notifica dell'ingiunzione al convenuto, termine fissato dall'articolo 16 comma 2 del Regolamento n. 1896/2006, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione. In tal caso, previa verifica della data della notifica, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII al Regolamento n. 1896/2006. Fatto salvo tale principio, consacrato al comma 1 dell'art. 18 del Regolamento n. 1896/2006, per il resto le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine. Accertata la ricorrenza di tali presupposti, il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione europea di pagamento dichiarata esecutiva. L'insieme di queste disposizioni porta una parte della dottrina a parlare di procedimento monitorio «*semi-puro*»²⁷.

Venendo alle previsioni dell'ordinamento processuale italiano, notevoli sono le differenze con il procedimento europeo di ingiunzione. A mero titolo esemplificativo si evidenziano i casi in cui, al di fuori del già citato art. 642 c.p.c., il decreto ingiuntivo diviene esecutivo e, dunque, titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 647 c.p.c. se non sia stata proposta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si sia costituito, il giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Ex art. 648 c.p.c. il giudice istruttore, se l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642 c.p.c. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla se la parte richiedente offra cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., infine, se l'opposizione sia stata rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure sia stata dichiarata con ordinanza l'estinzione del

²⁷ Cfr. CARATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la «comunitarizzazione» del diritto processuale civile*, cit., p. 1524.

processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva. Secondo la previsione dell'art. 655 c.p.c. i decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 c.p.c. e quelli rispetto ai quali sia stata rigettata l'opposizione, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

In caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., qualora ricorrano gravi motivi, il giudice su istanza del debitore opponente può, nelle forme di legge, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

5. *La domanda di ingiunzione europea di pagamento, il relativo esame e le conseguenze*

Il ricorso per ingiunzione europea di pagamento deve rispettare i requisiti previsti dal modello standard A di cui all'allegato I²⁸ al Regolamento n. 1896/2006. La previsione di formulari standardizzati rende possibile alle parti agire senza difesa tecnica, che, infatti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento n. 1896/2006 non è obbligatoria né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento, né per il convenuto relativamente all'opposizione. La domanda in virtù dell'art. 7²⁹ deve indicare: il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda; l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese; qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine; il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti; una descrizione delle prove a sostegno della domanda; i motivi della competenza giurisdizionale; il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'articolo 3.

²⁸ Allegato prima sostituito dal Regolamento UE n. 936/2012; successivamente modificato dall'allegato del Regolamento UE n. 517/2013. Da ultimo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento 19 giugno 2017, n. 2017/1260/UE, a decorrere dal 14 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2017/1260/UE.

²⁹ Modificato dal Regolamento UE n. 2421/2015.

Il ricorrente deve dichiarare di fornire dichiarazioni veritiere altrimenti incorrerebbe nelle sanzioni previste dallo Stato membro di origine³⁰. Tale previsione è tesa alla tutela della controparte in virtù del fatto che il ricorrente fornisce una mera descrizione delle prove a sostegno della domanda. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice quale procedura applicare, ai sensi dell'art 17 paragrafo 1, lettere a) e b), in caso di opposizione del convenuto. Il ricorrente può altresì informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), in caso di opposizione da parte del convenuto. Per la presentazione della domanda è possibile utilizzare il supporto cartaceo o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico. La firma può essere digitale, tuttavia, in virtù della non conformità delle discipline dei vari Stati membri, ai fini della presentazione della domanda e per la ricerca del giudice territorialmente competente, è utile consultare l'Atlante Giudiziario Europeo³¹.

Ciò che rileva, dunque, è che il ricorrente debba compilare la domanda diligentemente, fornendo tutte le informazioni possibili, ivi compresa una descrizione delle prove³². Tali informazioni consentiranno al debitore di decidere o meno di proporre opposizione e al giudice di valutare la domanda.

L'esame, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 1896/2006, verte sul contenuto della domanda, che deve rispettare i requisiti prescritti dai precedenti articoli, e sulla fondatezza del credito.

L'assenza di una prova scritta ai fini dell'ammissibilità o meno della domanda di ingiunzione europea pone il giudice nella condizione di non poter effettuare alcuna analisi sul merito della pretesa. Tale «*accertamento senza cognizione*»³³ può essere effettuato mediante una procedura automatizzata, non necessariamente dal giudice. Il controllo riguarda, essenzialmente, i requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del Regolamento n. 1896/2006.

All'esito di tale esame il giudice assegna al ricorrente un congruo termine per completare e rettificare la domanda, come previsto anche

³⁰ Cfr. art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

³¹ Cfr. RUSSO, *Il decreto ingiuntivo europeo*, cit., p. 419; https://e-justice.europa.eu/353/IT/european_payment_order?clang=it.

³² Il considerando n. 14 al Regolamento n. 1896/2006 auspica l'inserimento nella domanda di un elenco il più completo possibile di tipi di prove.

³³ Cfr. PANZAROLA, *Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo – Su alcuni profili dell'ingiunzione di pagamento europea nella prassi*, cit., p. 498.

dall'art. 640 c.p.c., sempre se il credito non sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile³⁴.

Se i requisiti previsti dall'art. 8 sono soddisfatti per una sola parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente che, a sua volta, può accettare o rifiutare la proposta di ingiunzione che il giudice specifica attraverso il modulo standard C, Allegato III al Regolamento n. 1896/2006. In caso di accettazione del ricorrente che, pertanto, invierà nuovamente al giudice il modulo C, è emessa una ingiunzione di pagamento relativa al solo importo proposto dal giudice. Per le conseguenze sulla restante parte del presunto credito richiesto, la disciplina è data dalle legislazioni nazionali. In caso di mancato invio della risposta o di rifiuto della proposta da parte del ricorrente, la domanda di ingiunzione è respinta dal giudice³⁵.

Il giudice può rigettare la domanda nei casi previsti dall'art. 11 del Regolamento n. 1896/2006. Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto attraverso l'invio del modulo D, Allegato IV al Regolamento n. 1896/2006. Tale rigetto non può essere oggetto di impugnazione, anche se il considerando n. 17 al Regolamento n. 1896/2006 auspicava la possibilità di un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale. In sintonia con l'art. 640 comma 3 c.p.c. il rigetto della domanda non pregiudica la riproposizione della domanda stessa, anche in via ordinaria.

L'art. 11 lettera b) del Regolamento n. 1896/2006 prescrive, tra l'altro, il rigetto della domanda in caso di manifesta infondatezza del credito. Tale manifesta infondatezza del credito è stata ricondotta al concetto di «*casi di assoluta unschlüssigkeit (inconcludenza) meritale della domanda*»³⁶.

Infine, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 1896/2006, il giudice pronuncia quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, al netto delle eventuali tempistiche di rettifica, completamento e modifica, un'ingiunzione europea di pagamento, utilizzando il modulo E, Allegato V al Regolamento n. 1896/2006, qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 8 del predetto Rego-

³⁴ Cfr. art. 9 del Regolamento (CE) n. 1896/2006.

³⁵ Cfr. art. 10 del Regolamento (CE) n. 1896/2006.

³⁶ Cfr. M. MARINELLI, *Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo – L'IPE: un breve e pratico bilancio a (quasi) quindici anni di distanza*, in *Giur. It.*, n. 2 (2022), p. 512.

lamento. L'ingiunzione, che circolerà liberamente in tutto il territorio comunitario ad eccezione della Danimarca, non può essere provvisoriamente esecutiva ed è emessa insieme ad una copia del modulo della domanda iniziale. Il provvedimento deve informare il convenuto della possibilità di pagare al ricorrente la somma ingiunta o di presentare opposizione davanti al giudice di emissione da inviare entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'ingiunzione stessa. L'ingiunzione deve rendere edotto il convenuto che la stessa è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice, e che acquista forza esecutiva sempre se non sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16 del Regolamento n. 1896/2006. Qualora venga proposta opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme dell'art. 17 paragrafo 1 lett. a) o b) del Regolamento *de quo*, a meno che il ricorrente non abbia preventivamente richiesto l'estinzione del procedimento. Il giudice garantisce la notifica dell'ingiunzione al convenuto nel rispetto della legislazione nazionale e secondo le norme previste dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento n. 1896/2006.

6. *La notifica*

In un contesto transfrontaliero molteplici sono le difficoltà da affrontare per il debitore (ma non solo) quali, ad esempio, la diversità della lingua e le spese da sostenere. Tanto premesso, è innegabile che il diritto a un equo procedimento³⁷, in un'ottica di interazione tra differenti ordinamenti nazionali ed il diritto sovranazionale, può essere garantito solo da una corretta notifica del provvedimento. A tale fine giova rammentare che l'esecutività dell'ingiunzione dipende dalla proposizione o meno dell'opposizione, il cui regolare inoltro presuppone, però, che il debitore abbia ricevuto regolarmente l'ingiunzione e la domanda iniziale del creditore³⁸.

È necessario, quindi, soffermarsi sulle modalità con le quali il provvedimento, una volta emesso, deve essere portato a conoscenza del debitore.

³⁷ Cfr. F. G. INCHAUSTI, *Does EU law ensure an adequate protection of debtors in cross-border enforcement?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, n. 2 (2020), p. 265.

³⁸ Cfr. paragrafo n. 4 "Il regime della prova e la forza esecutiva".

Ai sensi del Regolamento n. 1896/2006, precisamente degli artt. 13, 14 e 15, il provvedimento e la domanda iniziale devono essere notificati al debitore secondo le regole dello Stato membro dove avrà luogo la notifica e, comunque, nella totale osservanza di norme minime comuni e standard, come auspicato dal considerando n. 19 al Regolamento stesso. Fondamentale, inoltre, è il rinvio operato dall'art. 27 del Regolamento n. 1896/2006 al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1348/2000 del 29 maggio 2000, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) che, a differenza del Regolamento 1896/2006, disciplina dettagliatamente il procedimento di notifica.

In particolare il richiamato Regolamento n. 1393/2007, all'art. 8, prevede la possibilità per il debitore di rifiutare il ricevimento dell'atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviare l'atto all'organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui debba essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

Gli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento n. 1896/2006, il cui contenuto dispositivo deriva dal precedente Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati del 21 aprile 2004, definiscono le coordinate minime, comuni e standard per una corretta notifica dell'ingiunzione. Per una parte della dottrina³⁹, tali norme devono considerarsi integrative del diritto interno di ciascuno Stato. Tale previsione è possibile, però, solamente in un'ottica di armonia e coerenza tra le norme interne e gli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento n. 1896/2006.

L'art. 13 disciplina la notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto elencandone le forme: notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto; notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara

³⁹ Cfr. G. L. BARRECA, *Il decreto ingiuntivo europeo*, in *Esecuzione forzata*, n. 1-2 (2010), p. 2.

che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica; notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto; notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

L'art. 14 concerne la notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto, specificando che tale modalità è ammissibile solo se l'indirizzo del convenuto sia conosciuto con certezza.

In virtù di quanto stabilito dal successivo art. 15 del Regolamento n. 1896/2006 entrambe le modalità di notifica possono essere effettuate a un rappresentante del convenuto.

Ai sensi del considerando n. 20 al Regolamento n. 1896/2006 tutti i metodi di notificazione elencati agli artt. 13 e 14 sono caratterizzati dall'assoluta certezza (art. 13) o da un grado elevato di verosimiglianza (art. 14) che il documento notificato sia pervenuto al destinatario.

Si evidenzia che in Italia⁴⁰ l'articolo 3-bis della legge 53/94 prevede la possibilità di eseguire per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata, le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali all'indirizzo risultante da pubblici elenchi e, proprio in virtù di questa ultima previsione, tale disciplina risulta difficilmente applicabile al Regolamento n. 1896/2006⁴¹.

7. *L'esecuzione e il suo (eventuale) rifiuto*

L'art. 19 del Regolamento n. 1896/2006 sancisce l'abolizione dell'*exequatur*, per cui l'ingiunzione dichiarata esecutiva dal giudice dello Stato di emissione, ai sensi dell'art. 18, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, senza la necessità di ulteriori dichiarazioni di esecutività. Si evidenzia, invece, che a seguito di emissione di ingiun-

⁴⁰ In Italia la notificazione è onere del creditore e deve essere effettuata entro sessanta giorni, o novanta giorni se il decreto ingiuntivo debba essere notificato all'estero, dalla pronuncia giudiziale. Se non rispettato il termine di cui all'art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo diverrà inefficace, fatta salva l'eventuale riproposizione di altra domanda da parte del creditore.

⁴¹ Al momento è in fase di sviluppo il progetto di interoperabilità, nel contesto europeo, dei meccanismi di scambio di posta elettronica tra cittadini e imprese di tutti gli Stati membri, la cosiddetta "Pec europea".

zione di pagamento interna, ai fini dell'esecuzione, è necessario il riconoscimento da parte dell'autorità straniera del provvedimento italiano, applicandosi, pertanto, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, noto anche come Regolamento Bruxelles I bis.

L'art. 21 del Regolamento n. 1896/2006 chiarisce che il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro di esecuzione e l'ingiunzione è eseguita come una decisione emessa nello Stato membro di esecuzione. Per l'esecuzione in altro Stato membro, il ricorrente fornisce all'autorità incaricata dell'applicazione della legge di tale Stato una copia dell'ingiunzione di pagamento esecutiva tradotta nella lingua dello Stato di esecuzione o in un'altra lingua da quest'ultimo accettata. Al ricorrente che chieda in uno Stato membro l'esecuzione dell'ingiunzione europea emessa in altro Stato membro non sono richieste garanzie, cauzioni o depositi.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento n. 1896/2006, nei casi ivi tassativamente previsti, l'esecuzione, su istanza del convenuto, può essere rifiutata dal giudice dello Stato membro di esecuzione⁴². L'ingiunzione in nessun caso può essere oggetto di un riesame nel merito nello Stato di esecuzione.

8. *Il riesame in casi eccezionali e le relative problematiche interpretative. Bilanci e conclusioni*

Scaduto il termine di opposizione di 30 giorni, stabilito dall'art. 16 comma 2 del Regolamento n. 1896/2006, il convenuto ha facoltà di chiedere⁴³ un riesame dell'ingiunzione dinanzi al giudice dello Stato di

⁴² «Su istanza del convenuto l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando: a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione, e c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine. L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea».

⁴³ Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 se il convenuto ha

emissione nei casi eccezionali tassativamente previsti dall'art. 20: in caso di ingiunzione notificata secondo una delle forme previste dall'art. 14, quando la notifica non sia stata effettuata in tempo utile, sicché il convenuto non abbia potuto presentare difese per cause a lui non imputabili, o quando il convenuto, per causa di forza maggiore o per circostanze eccezionali, non abbia potuto contestare il credito. In entrambi i casi il convenuto deve agire tempestivamente⁴⁴. Al secondo comma dell'art. 20 è, inoltre, previsto il riesame dinanzi al giudice dello Stato membro di emissione quando l'ingiunzione risulti manifestamente errata, tenuto conto dei requisiti previsti dal Regolamento *de quo*. Il giudice può respingere la domanda e, dunque, l'ingiunzione resta esecutiva, ma l'eventuale accoglimento della domanda porta, invece, alla dichiarazione di nullità dell'ingiunzione.

In Italia, sul termine di proposizione del riesame, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: «in tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all'art. 20, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall'art. 650 c.p.c., si identifica in quelli desumibili da tale norma e, dunque, nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l'esecuzione, ed in quello di cui al terzo comma di tale norma, che costituisce il termine finale, quando l'esecuzione sia iniziata»⁴⁵.

Occorre, a questo punto, chiedersi quale mezzo abbia a disposizione il debitore in caso di ingiunzione di pagamento europea notificata senza il rispetto delle norme comuni, standard e minime previste dal Regolamento n. 1896/2006 agli artt. 13, 14 e 15 e dichiarata, tuttavia, esecutiva per mancata opposizione, ai sensi dell'art. 18 del predetto regolamento⁴⁶. Tale problematica è stata, in parte, esaminata in due

chiesto il riesame dell'ingiunzione può, con una istanza, chiedere al giudice competente dello Stato membro di esecuzione la limitazione o sospensione dell'esecuzione.

⁴⁴ Per CULTRERA, *Il procedimento d'ingiunzione europeo. Le ragioni della scelta regolamentare*, cit., p. 705, un riesame può essere considerato intempestivo se sia già stato notificato un atto di precetto o risulti accertata l'avvenuta conoscenza dell'ingiunzione.

⁴⁵ Cass. Civ., Sezioni Unite, 20 marzo 2017, n. 7075/2017, in http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=46SE0001793599&FT_CID=174921&OPERA=46.

⁴⁶ Cfr. L. PENASA, *Corte di giustizia: decisioni di interesse processual-civiltistico*, in *Int'l Lis*, n. 1 (2015), p. 5.

casi pervenuti al vaglio della Corte di Giustizia Europea. Nel caso “*Eco Cosmetics*” l’ingiunzione era stata notificata senza rispettare i predetti standard, e nel caso “*Catlin Europe*” l’ingiunzione notificata non era stata redatta nella lingua dell’ingiunto né, tantomeno, in una lingua da egli comprensibile⁴⁷.

La Corte nei due casi citati ha ribadito che, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1896/2006, in caso di irregolarità della notifica il giudice è tenuto a declinare l’*exequatur*. Non ha tuttavia ritenuto esperibile il rimedio del riesame previsto dall’art. 20 del Regolamento n. 1896/2006 quando, come verificatosi nel caso “*Eco Cosmetics*”, l’ingiunzione di pagamento pur irregolarmente notificata – e quindi senza consentire al debitore la possibilità di proporre opposizione – era stata comunque dichiarata esecutiva a seguito di un «*controllo superficiale o financo solo di facciata*»⁴⁸ del giudice competente.

Anche se secondo il dettato letterale della norma sembrava scontata la possibilità di poter usufruire del rimedio del riesame previsto dall’art. 20 del Regolamento n. 1896/2006, la Corte di Lussemburgo ha, invece, stabilito che tale rimedio non trovi applicazione allorché la notificazione dell’ingiunzione di pagamento europea sia stata eseguita in violazione degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento *de quo*. In particolare la Corte, a sostegno della propria decisione, ha sottolineato come tale istituto abbia carattere eccezionale e debba, quindi, intendersi tassativamente limitato alle sole fattispecie contemplate dall’art. 20, tra le quali il legislatore comunitario non annovera i difetti di notificazione⁴⁹. La Corte ha, inoltre, evidenziato che il Regolamento n. 1896/2006 «deve essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del medesimo regolamento non sono applicabili quando risulti che un’ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del citato regolamento. Quando siffatta irregolarità venga alla luce soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un’ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciare detta irregolarità, la quale deve, qualora debitamente dimostrata, de-

⁴⁷ Cfr. MARINELLI, *Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo – L’IPE: un breve e pratico bilancio a (quasi) quindici anni di distanza*, cit. p. 515.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Cfr. punto 44 Sentenza della Corte di Giustizia Sez. III, del 4 settembre 2014, c-119/2013, *Eco Cosmetics*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62013CJ0119>.

terminare l'invalidità di tale dichiarazione di esecutività». (Cause riunite C-119/13 e C-120/13. Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 04-09-2014, n. 119/13, *Eco Cosmetics*).

Anche nel caso "Catlin Europe", c-21/17, del 6 settembre 2018, la Corte di Giustizia Europea ha considerato non applicabile l'art. 20 del Regolamento n. 1896/2006 come rimedio per l'irregolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento europea.

La Corte, dunque, deludendo fortemente parte della dottrina⁵⁰, con una interpretazione esasperatamente letterale, ha escluso la possibilità di utilizzare il rimedio del riesame previsto dall'art. 20 del Regolamento n. 1896/2006.

A questo punto, dovendo dare risposta all'interrogativo iniziale sul rimedio per l'ingiunto nel caso di ingiunzione divenuta esecutiva, nonostante una notifica irregolare, ritenuto che la Corte, come in precedenza sottolineato, ha stabilito che la dichiarazione di esecutività dell'ingiunzione europea, in caso di notifica irregolare, debba considerarsi invalida⁵¹, tale invalidità andrà dimostrata secondo la legge dello Stato membro di emissione e non in base alla procedura di cui all'art. 20 del Regolamento n. 1896/2006. A titolo esemplificativo il rimedio dell'ordinamento italiano potrà essere quello di cui all'art. 650 c.p.c. sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo⁵².

In conclusione, un bilancio dettagliato sul decreto ingiuntivo europeo è fornito dalla Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo, COM(2015) 495 final⁵³.

Bisogna dare atto che il Regolamento n. 1896/2006 sia stato il pri-

⁵⁰ Cfr. MARINELLI, *Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo – L'IPE: un breve e pratico bilancio a (quasi) quindici anni di distanza*, cit. p. 516; A. A. ROMANO, *Una deludente sentenza della Corte di Giustizia in materia di ingiunzione di pagamento europea*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 3 (2015), p. 806 ss.

⁵¹ Cfr. punto 48 Sentenza *Eco Cosmetics*: «quando un'ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006, ad essa non può applicarsi il procedimento di esecuzione di cui all'articolo 18 del menzionato regolamento. Ne consegue che la dichiarazione di esecutività di siffatta ingiunzione di pagamento deve essere considerata invalida».

⁵² La Sentenza *Eco Cosmetics* ai punti 45, 46 e 47 ritiene applicabile l'art. 26 del Regolamento 1896/2006 secondo il quale «tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

⁵³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0495&from=SK>.

mo procedimento giudiziario uniforme comunitario⁵⁴, fondamentale ai fini della cooperazione giudiziaria in ambito europeo. L'abolizione dell'*exequatur*, inoltre, ha contribuito sensibilmente al recupero rapido ed efficace dei crediti che non siano oggetto di una controversia giuridica, superando i limiti dovuti alle divergenze tra ordinamenti. Tuttavia, come evidenziato nella predetta Relazione, il Regolamento n. 1896/2006 è scarsamente conosciuto dai cittadini europei. Contraria all'ottica di armonizzazione è, in caso di opposizione, la previsione dell'articolo 17 del Regolamento *de quo*. Poco condivisibile risulta l'impossibilità di riesame, come visto, al di fuori dei tassativi casi eccezionali previsti dall'art. 20 del Regolamento. Il ricorso al rimedio dell'ingiunzione europea di pagamento, stando ai numeri forniti, risulta scarso e la durata del procedimento varia drasticamente tra gli Stati⁵⁵.

Si sottolinea che, a differenza di ciò che prevede il Regolamento n. 1896/2006, un'ingiunzione civile ordinaria in Italia può nascere provvisoriamente esecutiva e può essere dichiarata esecutiva anche in presenza di opposizione, risultando, dunque, preferibile in presenza dei requisiti di concessione della provvisoria esecuzione. L'auspicio di un miglioramento nell'attuazione e nella promozione del procedimento europeo presente nelle conclusioni della citata Relazione risulta, pertanto, dovuto e condivisibile.

⁵⁴ Cfr. A. CARATTA, *Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del diritto europeo – Introduzione. L'ingiuntivo europeo nel crocevia della tutela del consumatore*, in *Giur. It.*, n. 2 (2022), p. 488.

⁵⁵ Cfr. Com 2015, 495 final, p. 14; Nella Relazione non risultano disponibili i dati che riguardano l'Italia.